

TI_GERICHTE 33.2002.54 vom 25. Juli 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-07-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2002.54

FR: TI_GERICHTE 33.2002.54 du 25 juillet 2002

IT: TI_GERICHTE 33.2002.54 del 25 luglio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 12

e pag. 460 nota 83). I limiti di redditi rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225). 2.4. Nel merito l'art. 2a LPC prevede che hanno diritto alle prestazioni le persone che beneficiano di una rendita di vecchiaia dell'AVS, e secondo l'art. 3a LPC " L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi (cpv. 1)." Circa le spese riconosciute l'art. 3b cpv. 2 e 3 LPC prevede che " Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le seguenti: a. tassa giornaliera; b. importo per le spese personali (cpv. 2)." " Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti: a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa; b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile; c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie; d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni); e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)." 2.5. Ancora, giusta l'art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono: "a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato; b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile; c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi è preso in considerazione quale sostanza; d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga; f. gli assegni

familiari g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato; h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)" " Non sono computati come redditi determinanti: a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile; b. le prestazioni d'aiuto sociale; c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale; d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI; e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)" 2.6. In concreto, a far tempo dal 19 aprile 2002 la ricorrente è degente in modo definitivo presso la _____ (cfr. dichiarazione 30 aprile 2002; allegato _ agli atti dell'Amministrazione). A norma dell'art. 5 cpv. 3 lett. a LPC, i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale. In ossequio a questa delega legislativa, il Cantone Ticino ha stabilito che la retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati che sono ospiti permanenti o per periodi di lunga durata in case per anziani o case di cura è di 75 franchi (art. 2 del Decreto esecutivo concernente la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LPC) del 6 dicembre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001). Pertanto, per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi delle prestazioni complementari, la Cassa ha computato alla ricorrente a giusta ragione l'importo totale di Fr. 27'375.- (Fr. 75.- x 365 giorni). A tale ammontare sono stati aggiunti Fr. 3'600.- (Fr. 300.- mensili x 12 mesi) a titolo di spese personali per gli assicurati (conformemente a quanto stabilito all'art. 4 del Decreto esecutivo concernente la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LPC) del 6 dicembre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001), come pure il contributo fisso per l'assicurazione malattia. 2.7. Con il suo gravame _____ censura la decisione della Cassa nella misura in cui l'autorità amministrativa ha ritenuto l'esistenza di una sostanza ormai consumata. Al riguardo occorre osservare che nella dichiarazione fiscale del biennio 1991/1992 la ricorrente aveva dichiarato di possedere un capitale di fr. 1'100'897.-, circostanza quest'ultima incontestata, mentre invece nella "Richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS o AI" del 19 febbraio 2002, essa ha indicato di possedere, a titolo di sostanza, fr. 1'702.90.-, come attestato dagli estratti bancari del 31 dicembre 2001. In data 8 maggio 2002 la Cassa ha provveduto a richiedere all'Ufficio Tassazioni di _____ quali spiegazioni sono state addotte dalla ricorrente per giustificare il consumo della sostanza di fr. 1'100'000.- (cfr. doc. _). Con risposta datata 19 giugno 2002 l'Ufficio Tassazioni di _____ ha risposto che la contribuente ha regolarmente indicato nelle dichiarazioni d'imposta che il capitale veniva consumato di anno in anno per la copertura delle necessità d'esistenza e per il pagamento dell'affitto (cfr. doc. _). Nello scritto del 6 maggio 2002 _____ ha fornito alla Cassa la propria opinione riguardo al consumo dell'ingente sostanza dichiarata da sua madre nella tassazione 1991-1992 e praticamente azzerata nel 2002, indicando: " (...) quale figlio della signora _____, mi permetto informarvi sulle condizioni di salute di mia madre e di come secondo mia opinione consumò il capitale che figurava a suo tempo nella dichiarazione 91/92. Premetto che da diversi anni era in cura psicoterapeutica con relativa degenza in un centro psichiatrico di _____, dipendente da farmaci e medicamenti vari che assumeva regolarmente come pure da diversi gravi patologie di salute (vedi allegato _). Ora non è più in grado di vivere sola e per questo abbiamo dovuto ospedalizzarla (vedi allegato _). Da quello che ho potuto ricostruire personalmente, negli ultimi 12 anni lei ha consumato il suo capitale come segue: Spese: Per 12 anni Affitto + spese accessorie Fr. 480'000.00 Arredamento appartamento Fr. 90'000.00 Abbigliamento ed effetti personali, parrucchiere, estetista ecc. Fr. 160'000.00 Vitto/Viaggi/Taxi/Cure _____ e medicamenti alternativi a suo carico/ Visite ai suoi

fratelli (4 in _____, 1 sorella in _____ ed una in _____) Fr. 240'000.00
Doni usuali e di beneficenza/Regali, mance varie / Aiuto domestico e compagnia Fr.
148'000.00 Assicurazioni Cassa malati/Mobilio/RC Fr. 72'000.00 Imposte
cantionali/Comunali e IFD Fr. 110'000.00 Inoltre autorizzava altri ad usare la sua carta di
credito e aveva trovato anche persone che approfittavano delle sue condizioni di salute per
spillarle soldi. Spero d'aver chiarito la problematica, in caso contrario, resto a vostra
disposizione per ulteriori ragguagli o maggiori informazioni, potrei anche passare presso i
vostri uffici con quanto ho potuto trovare. Questo solo con un preavviso sufficiente per
organizzarmi il viaggio di 2'000 km. dalla Germania al Ticino e possibilmente a fine o
inizio settimana. Se fosse possibile, gradirei poter parlare il tedesco in quanto non conosco
l'italiano." (Doc. _) Esperiti i necessari accertamenti, la Cassa, dopo avere valutato la
documentazione apportata dal figlio della ricorrente all'incontro del 28 ottobre 2002 -
voluto proprio da _____ al fine di dimostrare l'effettivo consumo da parte della madre
della sostanza citata (cfr. doc. _) - ha ritenuto di potere ammettere un consumo di sostanza
pari a fr. 685'433.-, oltre a fr. 130'000.- a titolo di "doni usuali e regali" avvenuti a scadenze
regolari a partire dal 1990 (cfr. doc. _). Quanto agli ulteriori fr. 285'464.- ritenuti dalla
Cassa a titolo di sostanza alienata (cfr. doc. _), il figlio della ricorrente non è stato in grado
di comprovare il consumo di altra sostanza: _____, infatti, rispondendo ad
un'esplicita domanda del TCA (cfr. doc. _), ha rilevato di avere effettuato tutte le ricerche
del caso e, fermo restando il completo consumo della sostanza in questione, di non essere in
grado di fornire altra documentazione, oltre a quella già consegnata alla Cassa in data 28
ottobre 2002, attestante il consumo di sostanza da parte di sua madre (cfr. doc. _). Ora,
come detto, lo scopo della LPC è di garantire agli assicurati un reddito minimo (Pratique
VSI 1994 p.225). Di principio, per stabilire il diritto alla PC di un assicurato, vengono presi
in considerazione solo quegli attivi che egli ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre
senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 p. 154; RCC 1984 p.
189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989
p. 238). È infatti rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari
per far fronte ai suoi bisogni essenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione
(DTF 115 V 355). Nell'ipotesi in cui, tuttavia, l'assicurato ha rinunciato a dei beni senza
esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, dispone di un diritto a
determinate entrate o a una determinata sostanza, non ne fa tuttavia uso o non fa valere le
sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275 consid. 2b) oppure, per motivi di cui
è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile,
il succitato principio non è applicabile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI
1994 p. 225 consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; cfr. Anche DTF 122
V 397 consid. 2). In tal caso la giurisprudenza considera infatti che vi è rinuncia di sostanza
ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g (cfr. vecchio art. 3 cpv. 1 lett. f LPC; RDAT I 1994 p. 189
consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b), lo scopo della norma consistendo anzitutto
nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi,
senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle
prestazioni. Quando l'assicurato spende la sua fortuna per acquistare dei beni di consumo o
per migliorare il livello di vita, dispone della sua libertà personale, di conseguenza l'art. 3c
cpv. 1 lett. g LPC non torna applicabile (DTF 115 V 354). La giurisprudenza si è dunque
limitata a riconoscere l'applicabilità del citato articolo, se la rinuncia è avvenuta senza
obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Infatti è stato ribadito più volte che il
sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo

dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto oppure al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995 p. 167 consid. 2b; E. Carigiet, *Ergänzungsleistungen*, Zurigo 1995, p. 120). Va considerata una rinuncia nel senso appena espresso quando una parte considerevole del patrimonio scompare senza che l'assicurato o circostanze attendibili lo giustifichino mentre se l'assicurato spende la sua fortuna per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il suo livello di vita, come indicato, e se tale circostanza è resa credibile all'amministrazione, egli dispone della sua autonomia personale. Di conseguenza l'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC non torna applicabile (cfr. E. Carigiet/Koch, *Ergänzungsleistungen zur AHV/AI*, Supplement, ZH 2000, pag. 104 e seg.).

2.8. In concreto va rilevato come nel giro di pochi anni la ricorrente sostenga di non avere più sostanzialmente nulla del cospicuo patrimonio ammontante a fr. 1'100'897.- dichiarato nel 1991. L'iniziale somma di fr. 866'000.- ritenuta dalla Cassa a titolo di sostanza alienata nella "Tabella di calcolo PC" annessa alla decisione del 25 luglio 2002, qui contestata, è stata ricalcolata dalla Cassa dopo che il figlio della ricorrente ha prodotto all'amministrazione una serie di giustificativi, relativi a spese effettuate dalla madre nel corso degli anni: di conseguenza, dall'iniziale somma di fr. 1'100'897.- dichiarata nel 1991, la Cassa ha ritenuto di potere ammettere una serie di spese, quantificate globalmente, tenuto conto anche di "doni usuali e regali", in fr. 815'433.- (cfr. doc. _). Per quanto concerne invece il consumo dell'ulteriore importo di fr. 285'464.- (somma computata dalla Cassa a titolo di sostanza alienata, cfr. doc. _), allegato da _____ in sede ricorsuale (cfr. doc. _) e nello scritto del 12 dicembre 2002 (cfr. doc. _) e la cui verifica si impone all'amministrazione secondo le DPC 2064.3, occorre rilevare che questo non è stato reso verosimile in nessun modo e ciò nonostante gli inviti in tal senso da parte della Cassa e da parte del TCA (cfr. doc. _). _____, a nome della madre, ha semplicemente indicato che l'intera somma è stata consumata, come visto in precedenza, in cure psicoterapeutiche e medicinali, viaggi, abbigliamento, affitto, pagamento imposte e assicurazioni, regali e beneficenza (cfr. doc. _), senza tuttavia apportare la prova dell'avvenuto consumo degli stessi (cfr. doc. _). Ora, in virtù del principio inquisitorio vigente in materia di assicurazioni sociali (Untersuchungs-grundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282) è compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung" in *Basler Juristische Mitteilungen* (BJM) 1989 pag. 12; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in *Recueil de jurisprudence Neuchâteloise* (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, "Verwaltungsverfahren und Verwaltungspflege in erster Instanz" in *Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII*, pag. 5 ss.) Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; cfr. pure sentenza 13 marzo 2001 non pubblicata del TFA in re M.P e riferimenti; G. Beati, "Relazioni tra diritto civile ... " in *relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali*, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)). Su questi aspetti, cfr. in particolare: J.

L. DUC, "Les assurances sociales en Suisse", Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrecht" Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che "besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann". In merito al principio inquisitorio e all'obbligo delle parti di collaborare vedi pure le STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P. contro UAI e TCA, I 76/00 Ws, consid. 3a, pag. 5 e dell'8 novembre 1999 nella causa G.H. contro CCC e TCA, H 74/99 Ws, consid. 5d, pag. 8; DTF 122 V 157, consid. 1a, pag. 158 e i rinvii ivi contenuti; DTF 121 V 204, consid. 6c, pag. 210; DLA 1999 N. 35, pag. 207, consid. 3 e DLA 1996/1997, Nr. 17, pag. 83, consid. 2a. Nel concreto caso, pur se invitata, in particolare dal TCA, a volere comprovare il consumo dei capitali, l'insorgente non ha portato nessun altro elemento utile, oltre a quelli indicati all'amministrazione in occasione dell'incontro del 28 ottobre 2002. Anche senza esaminare la fondatezza degli importi indicati come spese dal figlio della ricorrente, ed anche limitandosi a ritenere gli importi della sostanza considerati dalla Cassa nella risposta di causa, non vi è spazio per concedere prestazioni complementari. Nel caso concreto si è in presenza di una sparizione di circa 285'464.- in 10 anni, oltre al consumo indicato di fr. 685'433.- e a fr. 130'000 in virtù dell'art. 17a OPC, che porterebbe ad un consumo totale di ben fr. 1'100'897.-, un importo decisamente elevato e non comprovato. La cessione di beni di consumo – come riferito nello scritto del 6 maggio 2002 (cfr. doc. _) – a terze persone, autorizzate ad utilizzare la carta di credito della ricorrente e che avrebbero approfittato delle sue condizioni di salute non buone (l'assicurata è affetta da sindrome parkinsoniana; cfr. allegato _ e allegato _ agli atti dell'Amministrazione), non può avere quale conseguenza la presa a carico del donante da parte dell'assicurazione sociale. Occorre quindi tenere conto almeno della somma di fr. 285'464.- come posseduta dall'assicurata per stabilirne il reddito determinante. 2.9. Per quanto attiene ora alla modalità di calcolo della sostanza effettuata dall'amministrazione, si rileva che a norma dell'art. 3c cpv. 7 lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza. Per l'art. 17 cpv. 1 OPC -AVS/AI, nella versione in vigore dal 1 gennaio 1999: " La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio." Inoltre, secondo l'art. 17a cpv. 1 OPC entrato in vigore soltanto il 1° gennaio 1990, l'importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato, è ridotto annualmente di CHF 10'000.--. Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno seguente la rinuncia e, in seguito, ridotto ogni anno (cfr. art. 17a cpv. 2 OPC). Le parti di sostanza alle quali è stato rinunciato prima dell'entrata in vigore dell'art. 17a OPC sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990 (cfr. disposizioni transitorie alla modifica del 12 giugno 1989). Questa regolamentazione è stata dichiarata conforme alla legge ed alla Costituzione da parte del TFA (Pratique VSI 1994 pag. 162, RCC 1992 pag. 436). La giurisprudenza, inoltre, ha precisato che la sostanza dev'essere ripresa integralmente il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V 487; STFA non pubbl. del 21 dicembre 1990 in re V.A.). Dal 1° gennaio 1995 è inoltre modificato il tenore dell'art. 17a cpv. 3 OPC secondo cui per il calcolo della PC annua è determinante l'importo ridotto della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione. 2.10. Alla luce delle disposizioni citate, questa Corte deve concludere che la Cassa ha correttamente computato l'importo fr. 285'464.- quale sostanza (da cui dedurre ancora la parte di sostanza non computabile di fr. 25'000.-), ottenuto deducendo dal capitale dichiarato dalla ricorrente nella notifica di

tassazione 1991-1992 (fr. 1'100'897.-) la cifra di fr. 685'433.- quale consumo ritenuto dall'amministrazione e l'importo di fr. 10'000.- annui a partire dal 1° gennaio 1990 sino al 2002, per un totale di fr. 130'000. Nel caso di specie, quindi, il calcolo della sostanza computabile operato dalla Cassa si rivela corretto. L'importo computato ai fini del calcolo della prestazione complementare mensile della signora _____ a titolo di sostanza ammonta a fr. 260'464.-. Il reddito non privilegiato assomma così a fr. 46'693.-, ancora superiore al fabbisogno calcolato in fr. 34'347.-. 2.11. L'assicurato nell'atto di ricorso (cfr. consid. 1.2.), ha richiesto, se necessario, la sua audizione personale. Il TCA rileva innanzitutto che in ogni caso l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 1 CEDU, della ricorrente. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA dell'8 novembre 1999 nella causa G.H. contro CCC e TCA, H 74/99 Ws, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata). Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, pag. 47, no. 63; Gygi, *Bundesverwaltungs-rechtspflege*, IIa ed., pag. 274; Kummer, *Grundriss des Zivilprozessrechts*, 4a ed., pag. 135; Scartazzini, *Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale*, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure STFA del 28 giugno 2001 nella causa R.G., I 11/01; STFA del 13 novembre 2000 nella causa F.S., H 238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). In concreto dunque la fattispecie deve essere considerata sufficientemente chiarita dall'esame degli atti dell'incarto, per cui questo Tribunale, rinuncia all'audizione personale dell'assicurato. In simili condizioni il gravame va respinto e l'assicurata non può essere posta al beneficio di una prestazione complementare mensile.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.